#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 22 gennaio 2009

che accorda a talune parti interessate l'esenzione dall'estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping, esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

> [notificata con il numero C(2009) 157] (2009/48/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio esteso su tali importazioni registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 703/96 (2) («regolamento di estensione»),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3) («regolamento di esenzione»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esenzione, varie imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese dal regolamento (CE) n. 71/97 («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato a più riprese nella Gazzetta ufficiale elenchi di imprese di assemblaggio (4) di biciclette per le quali è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il pagamento del dazio antidumping esteso sulle importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette, dichiarate liberamente circolabili.
- Dopo la pubblicazione di un elenco di parti interessate oggetto di esame (5), è stato scelto un periodo di esame. A tal fine è stato fissato il periodo dall'1 gennaio 2007 al 30 giugno 2008. A tutte le parti interessate oggetto di esame è stato inviato un questionario con cui venivano chieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il periodo di esame.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
 GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
 GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
 GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9; GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6; GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8; GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5; GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2; GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3; GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5; GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2; GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4; GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16; GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5; GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73 e GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19.
 GU L 181 del 20.3.2008, pag. 73

<sup>(5)</sup> GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73.

# A. DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

#### 1. Domande di esenzione ammissibili

(3) La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità delle domande. In seguito a ciò, queste parti interessate hanno ricevuto la sospensione loro spettante. Le informazioni fornite sono state esaminate e, se necessario, verificate nelle sedi delle parti interessate. Alla luce delle informazioni ottenute, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizio- nale TARIC
Blue Ocean Hungary Ltd.	Sukorói u. 8, 8097 Nadap	HU	A858
Canyon Bicycles GmbH	Koblenzer Strasse 236, 56073 Koblenz	DE	A856
Euro Bike Products	Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan	PL	A849
KOVL spol. s.r.o.	Choceradská 3042/20, 14100 Prague	CZ	A838
MICPOL	Ul. Myśliborska 93A/62, 03-185 Warsaw	PL	A839
N&W Cycle GmbH	Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen	DE	A852
Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH	Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf	DE	A850
Special Bike Società Cooperativa	Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)	IT	A533

- (4) La Commissione ha accertato che in tutte le operazioni di assemblaggio di biciclette effettuate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese usate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate e che tali operazioni non rientravano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) Per questo motivo e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella precedente dovranno essere esentate dal dazio antidumping esteso.
- (6) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dal dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle rispettive domande di esenzione. A decorrere dalla stessa data va inoltre considerata nulla la loro obbligazione doganale riguardo al dazio antidumping esteso.

#### 2. Domande di esenzione non ammissibili e ritiri

(7) Anche le parti interessate elencate nella tabella 2 hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizio- nale TARIC
Eusa Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG	An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main	DE	A857

(9) Poiché la parte interessata di cui alla tabella 2 non ha soddisfatto i criteri di esenzione fissati dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo regolamento, la domanda di esenzione di tale parte interessata. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione, deve essere pertanto revocata; il dazio antidumping esteso andrà riscosso dalla data di ricevimento della domanda di tale parte interessata.

## B. DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

#### 1. Domande di esenzione ammissibili per le quali deve essere concessa la sospensione

(10) Si informano le parti interessate che è stata ricevuta un'altra domanda di esenzione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esenzione, introdotta dalla parte interessata di cui alla tabella 3. Il pagamento del dazio esteso viene sospeso, in seguito a questa domanda, a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore»:

Tabella 3

Nome	Indirizzo	Paese	Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codice addizio- nale TARIC
Winora-Staiger GmbH	Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld	DE	Articolo 5	27/11/2008	A894

#### 2. Domande di esenzione non ammissibili

(11) Anche le parti interessate elencate nella tabella 4 hanno presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso:

Tabella 4

Nome	Indirizzo	Paese
Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand	Königstor 48, 34117 Kassel	DE
MSC Bikes SL	C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona	ES

- (12) Va notato che le domande presentate da queste parti interessate non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di esenzione, perché tutti questi richiedenti per produrre o assemblare biciclette usano parti essenziali di biciclette in quantitativi inferiori alle 300 unità per tipo su base mensile.
- (13) Queste parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. A queste parti interessate non è stata concessa alcuna sospensione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dall'estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (¹).

<sup>(</sup>¹) GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

IT

Per ciascuna parte interessata, l'esenzione si applica a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 1 Elenco delle parti interessate cui è stata concessa l'esenzione

Nome	Indirizzo	Paese	Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codice addizio- nale TARIC
Blue Ocean Hungary Ltd.	Sukorói u. 8, 8097 Nadap	HU	Articolo 7	30/1/2008	A858
Canyon Bicycles GmbH	Koblenzer Strasse 236, 56073 Koblenz	DE	Articolo 7	4/12/2007	A856
Euro Bike Products	Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan	PL	Articolo 7	6/8/2007	A849
KOVL spol. s.r.o	Choceradská 3042/20, 14100 Prague	CZ	Articolo 7	29/3/2007	A838
MICPOL	Ul. Myśliborska 93A/62, 03-185 Warsaw	PL	Articolo 7	17/4/2007	A839
N&W Cycle GmbH	Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen	DE	Articolo 7	11/10/2007	A852
Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH	Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf	DE	Articolo 7	25/6/2007	A850
Special Bike Società Cooperativa	Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)	IT	Articolo 7	22/1/2008	A533

## Articolo 2

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 dalla parte interessata di cui alla seguente tabella 2, viene respinta.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 viene revocata per la parte interessata a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 2

Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione

Nome	Indirizzo	Paese	Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codice addizio- nale TARIC
Eusa Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG	An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main	DE	Articolo 5	07/01/2008	A857

## Articolo 3

L'elenco di cui alla tabella 3 costituisce attualmente l'elenco aggiornato delle parti interessate oggetto di esame, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio esteso, concessa in seguito a queste domande, è stata applicata a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 3.

#### Tabella 3

Nome	Indirizzo	Paese	Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codice addizio- nale TARIC
Winora-Staiger GmbH	Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld	DE	Articolo 5	27/11/2008	A894

#### Articolo 4

Le domande di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso presentate dalle parti interessate elencate nella tabella 4, vengono respinte.

Tabella 4

Elenco delle parti interessate le cui domande di esenzione sono state respinte

Nome	Indirizzo	Paese
Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand	Königstor 48, 34117 Kassel	DE
MSC Bikes SL	C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona	ES

### Articolo 5

La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti interessate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.

Per la Commissione Catherine ASHTON Membro della Commissione